

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEGLI RSU - FRAZIONE SECCA RESIDUALE PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA DI DURATA ANNUALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI

ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

I Comuni di Monza e di Barlassina eseguono il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana sull'intero territorio comunale e hanno costituito un ufficio unico per la gestione associata e coordinata delle funzioni in materia di affidamento dei servizi e delle forniture necessarie al conferimento dei rifiuti presso siti di smaltimento, riciclo, riuso o recupero.

L'appalto ha per oggetto il servizio di recupero e/o smaltimento della frazione secca residuale dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti da raccolta differenziata dei Comuni di Monza e di Barlassina.

Il trasporto dei rifiuti è a carico dei rispettivi comuni di provenienza.

In ragione dell'inerenza del servizio al rispettivo territorio il presente appalto da luogo alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun comune.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.

L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 2. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Il quantitativo presunto, non vincolante (+/- 20%), dei rifiuti conferibili è così costituito:

CER 20.03.01 - FRAZIONE SECCA RESIDUALE

Comune di Monza circa 18.200 t/anno

Comune di Barlassina circa 900 t/anno

Tali quantitativi potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nel capitolato sia per via dell'andamento della produzione procapite dei rifiuti sia per via dell'aumento/diminuzione della popolazione di riferimento sia per aumento/diminuzione dei criteri di assimilazione quantitativi.

Il presente servizio avrà durata annuale dalla data di avvio del servizio convenzionalmente stabilita nel 1 maggio 2016.

L'appalto in oggetto prevede, inoltre, l'opzione di estensione dell'affidamento agli stessi prezzi o migliorativi e agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, della quale il Comune di Monza e il Comune di Barlassina potranno avvalersi fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, mediante richiesta scritta da trasmettere all'appaltatore entro la scadenza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs. 163/2006 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula dei rispettivi contratti con il Comune di Monza e con il Comune di Barlassina.

Il corrispettivo unitario a base di gara è pari a € 95,00/ton.

L'importo complessivo presunto dell'affidamento, tenuto conto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 163/2006 anche dell'opzione di estensione, è pertanto pari a € 3.629.000 (IVA esclusa), così suddivisi:

CER 20.03.01 - FRAZIONE SECCA RESIDUALE

COMUNE DI MONZA

- € 3.458.000,00

COMUNE DI BARLASSINA

- € 171.000,00

All'Appaltatore verrà riconosciuto il prezzo/tonn offerto in ribasso in sede di gara.

2.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento e per le quali si renda necessario lo stesso servizio. Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria. Non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

2.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

2.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione iniziale, purchè determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà di ciascuno dei 2 Comuni affidatari effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pesa regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa utilizzata dal Comune e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione delle rispettive pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge.

2.5. Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di gara.

ART. 3. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

3.1. I Comuni conferenti provvederanno a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto indicato in offerta dall'aggiudicatario. Detto luogo dovrà essere unico e non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'Amministrazione dietro motivata richiesta dell'affidatario.

3.2. Gli impianti dovranno essere autorizzati per ricevere l'intero quantitativo di rifiuto (incluso il 20% di eventuale incremento).

Luogo della consegna:

impianto di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento e/o incenerimento indicato in offerta. Non è ammesso lo smaltimento in discarica. Qualora l'impianto di conferimento sia finalizzato al trattamento preliminare del rifiuto urbano indifferenziato potranno essere ammessi in discarica solo le frazioni omogenee non riciclabili e non valorizzabili da un punto di vista energetico. La frazione umida non stabilizzata non potrà essere conferita in discarica. Qualora, in via residuale, si dovesse avviare a discarica una frazione del rifiuto derivante dal trattamento dovrà essere documentato che il PCI e l'Indice di Respirazione siano inferiori ai limiti previsti dalla legge.

Se l'impianto proposto dalla ditta partecipante alla gara fosse un impianto di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento con successivo conferimento del materiale trattato ad altro impianto l'aggiudicatario dovrà presentare con cadenza trimestrale una descrizione del processo (selezione, trattamento, indicazione luoghi e quantità di conferimento del rifiuto in uscita dal trattamento, potenzialità, etc...).

3.3. Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, minicompattatori e autocompattatori, daily, bilici o comunque mezzi idonei a tale trasporto.

La piattaforma dovrà essere dotata di adeguati spazi di manovra per eventuali mezzi anche autocompattatori di grosse dimensioni (es. autoarticolati di 50 mc) ed i tempi di ingresso, conferimento e doppia pesatura non dovranno superare i 30' (trenti minuti) in ogni condizione di esercizio, calcolati dalla consegna della documentazione alla riconsegna del documento con pesata e tara. Il tempo dinanzi indicato potrà essere superato solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o a fronte di richieste particolari del Comune di Monza e/o del Comune di Barlassina, ad es. per verifiche in contraddittorio del materiale conferito; riprese fotografiche o altri interventi di comunicazione; verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma, etc...).

3.4. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico) così da determinare il peso netto.

Il rifiuto potrà essere conferito dal lunedì al sabato e dovranno essere garantite le seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 17 e il sabato dalle 6.30 alle 14.00 presso l'impianto individuato. Ciascun Comune di riserva la facoltà di richiedere l'ampliamento di tali orari in caso di specifiche necessità operative, anche in giornate festive, in orario notturno e in orario festivo notturno. A tale richiesta, formulata per iscritto almeno 24 ore prima del conferimento, l'aggiudicatario non potrà apporre alcuna giustificazione che ostacoli il regolare svolgimento dei servizi programmati dal Comune richiedente.

ART.4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

La gara si svolgerà con il criterio del prezzo figurativo più basso ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e ai sensi del successivo art. 82, comma 2 lettera b) mediante ribasso sull'importo delle prestazioni poste a base di gara ma tenuto conto, ai soli fini dell'individuazione dell'aggiudicatario, dell'incidenza del costo del trasporto secondo i criteri di seguito indicati.

Si intende come prezzo figurativo più basso la sommatoria tra il prezzo offerto mediante ribasso sull'importo delle prestazioni poste a base di gara (d'ora in avanti denominato "offerta" che determinerà il corrispettivo unitario dell'appalto) ed il costo figurativo del trasporto, a cura dei Comuni, calcolato con una maggiorazione di € 0,60714/tonn moltiplicato per i km dati dalla somma dei chilometri in eccedenza del percorso di andata e del percorso di ritorno per gli impianti che distano più di 40 km dalla sede del Comune di Monza, (Piazza Trento e Trieste) facendo riferimento al software reperibile sul sito: www.viamichelin.it itinerario consigliato. Da 0 (zero) km a 40 (quaranta) km non verrà applicata alcuna maggiorazione

In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

In caso di discordanza tra il costo figurativo per il trasporto riportato nell'offerta economica e lo stesso calcolato dall'organo di gara in base alle informazioni riportate nella documentazione attestante la capacità tecnica dell'Impresa, ai soli fini dell'aggiudicazione sarà computato nel calcolo del costo figurativo totale il valore determinato dall'organo di gara.

Art. 5. CORRISPETTIVO

5.1. I corrispettivi unitari dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in "offerta" dalla ditta appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di ecotassa e di contributo ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. Il corrispettivo

mensile dovuto ai Comuni sarà calcolato moltiplicando il prezzo risultante dall'offerta fatta dall'aggiudicatario per la quantità mensile conferita.

ART. 6. PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

6.1. La fattura mensile dovrà essere intestata ad ogni singolo Comune e ivi trasmessa per le successive attività di verifica e liquidazione. La fattura mensile dovrà contenere il quantitativo mensile conferito singolarmente da ciascun Comune moltiplicato per il prezzo indicato nell'offerta economica. Non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UF3A7H.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Barlassina al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente affidamento è UFTQBD.

Ogni fattura elettronica dovrà indicare il codice CIG della gara.

6.2. Contestualmente alla fatturazione dovrà essere trasmesso a ciascun Comune una rendicontazione mensile dei quantitativi indicando numero o identificativo dell'idoneo documento di trasporto, data di conferimento, Kg. a destino, quantitativo totale del mese unitamente alla quantificazione dei materiali recuperati e valorizzati, nonché al certificato di avvenuto smaltimento per la quota di materiali non recuperati.

6.3. I pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" al contratto di servizio, oggetto della presente gara, che l'Appaltatore avrà cura di comunicare all'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

6.4. Il pagamento di ogni singola fattura (conforme alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55) avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva.

Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell'Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. In caso d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione. L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 30 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

6.5. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 i dati relativi all'appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune. E' previsto l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'esecutore (artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010).

ART. 7. INIZIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE

7.1. A titolo di cauzione definitiva, la ditta affidataria costituisce, anteriormente alla stipulazione del contratto, un deposito cauzionale per ciascun Comune, pari al 10% dell'importo netto presunto contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dai Comuni di Monza e di Barlassina per fatto e colpa della ditta affidataria, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere nel corso dell'affidamento del servizio, per fatto della ditta a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Successivamente il suo importo dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone vari più del 5% rispetto a quello di riferimento della cauzione esistente.

7.2. Resta salvo per le Amministrazioni, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7.3. L'affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui le Amministrazioni avessero dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'affidatario.

7.4. La cauzione resterà vincolata fino all'accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

7.5 In caso di inizio anticipato del servizio, la cauzione definitiva dovrà essere presentata al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio del servizio.

7.6 La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria

ART. 8. NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

8.1. Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect.. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, gli Enti comunali potranno sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

8.2. Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al Comune la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara. L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e requisiti definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo;

- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi. Qualora l'impianto sostitutivo fosse ubicato ad una distanza superiore verranno addebitati all'Appaltatore i maggiori oneri di trasporto pari a 0,60714 Euro /ton * km oltre IVA, calcolati sia per il tragitto di andata che per il tragitto di ritorno.

8.3. Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali.

8.4. Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

8.5. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

8.6. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ai Comuni della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia

modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti in corso del servizio, i Comuni avranno la facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

9.1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

9.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

9.3. Ciascun Comune prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 299 e ss del DPR 207/2010. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

9.4. L'appaltatore dovrà comunicare, oltre all'eventuale descrizione del processo di cui al punto 3.2, le informazioni, i dati e i valori utili alla stesura del Piano Economico Finanziario dei Comuni (per esempio, l'incidenza del costo del proprio personale sul corrispettivo aggiudicato) e dichiarazione trimestrale che attesti, rispetto alle quantità conferite in ingresso al proprio impianto da entrambi i Comuni, le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero.

ART. 10. DANNI A TERZI - ASSICURAZIONI

10.1. Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Monza e verso il Comune di Barlassina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

10.2. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà depositare, prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, apposita polizza assicurativa RCT - RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni Comunali per tutti i rischi, nessuno escluso, derivante dall'assunzione dei contratti. La polizza dovrà avere la durata dell'affidamento.

10.3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Monza e al Comune di Barlassina copia della polizza assicurativa stipulata del rischio di responsabilità civile.

10.4. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto delle amministrazioni di Monza e Barlassina.

ART. 11. COOPERAZIONE

Il personale dipendente dell'impresa affidataria provvederà a segnalare al Comune di Monza e al Comune di Barlassina quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

L'aggiudicatario fino alla durata del contratto dovrà consentire l'accesso all'impianto per verificare l'esecuzione del contratto o per eventuali prese visioni per procedure di gara dei Comuni di Monza e di Barlassina o per ulteriori finalità istituzionali.

ART. 12. PENALITÀ

12.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza e del Comune di Barlassina di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dai Comuni, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dai Comuni, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a discrezione del Responsabile del Procedimento da € 150,00 a € 3.000,00 a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento.

Per inadempienza degli obblighi assunti con i contratti con i Comuni ai quali il presente capitolato è riferito, la Ditta appaltatrice sarà passibile di una penale di € 25,00 per ogni tonnellata di rifiuto non conferito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero con le eventuali spese di trasporto.

12.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

12.3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

12.4. L'ammontare della penalità sarà decurtata dal pagamento della fattura in scadenza emessa dall'impresa affidataria.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Le penalità e i rimborsi di cui sopra si applicano anche qualora il rifiuto non possa essere conferito all'impianto dell'appaltatore per motivi collegati alla carenza di autorizzazione al funzionamento. Il ritardo da parte della Ditta Appaltatrice nell'accettazione del carico superiore a 6 h verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte dei Comuni di una penale pari a € 25,00 per ogni tonnellata, oltre, nel caso si renda necessario che il Comune debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione per sostenere i costi di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 h, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) gg., non dovuto a fermo impianto ex art.8 del presente capitolato, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto a norma dell'art. 1456 del C.C., nei casi sottoelencati:

- a) nei casi di cui agli artt. 135 comma 1 e 136 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- c) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore o disciplinate dall'art. 8.2;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi

finanziari;

i) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile;

Il Comune, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo".

ART. 13 BIS CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' prevista la risoluzione del contratto in corso nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.A. (art. 26, c. 1. Della L.n. 488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012).

ART. 14. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto del servizio è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

ART. 15. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 16. NORMATIVA APPLICABILE

16.1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 163/2006.

16.2. L'affidatario avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'affidamento.

16.3. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell'art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 il presente appalto di servizio è escluso dall'obbligo di elaborazione del DUVRI poichè non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante bensì le prestazioni di cui al presente capitolato vengono svolte presso piattaforma di ricezione dell'aggiudicataria.

ART. 17. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute al Foro competente di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18. SPESE


Sono a carico dell'affidatario le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto oltre al rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di pubblicazione.

ART. 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Monza.

La Responsabile del Procedimento

Valentina Guelpa



Il Dirigente del Settore

Carlo Maria Nizzola

